

ALLEGATO A - RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 15 GENNAIO 2018, N. 1 "MISURE PER LA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI REGIONALI E PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE"

La l.r.15 gennaio 2018, n. 1 "Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione" - l'art. 2, c.1, prescrive che i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi stabiliscono l'obbligo di mantenimento dell'investimento produttivo o dell'attività economica nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. L'art. 2 al c. 1 bis fa salva l'applicazione della disciplina legislativa statale sia in tema di delocalizzazione, in caso di trasferimento dell'attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, o in siti diversi da quelli specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, sia in tema di tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti e al c.2 ne esclude dal campo di applicazione le micro-imprese nonché gli aiuti di Stato erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente restituzione del contributo stesso, con applicazione degli interessi legali.

Per trovare compiuta attuazione la legge regionale in argomento, all'art. 3, c.2, ha attribuito alla Giunta regionale la definizione della disciplina attuativa della legge, ivi incluse le modalità di recupero delle somme erogate.

La l.r. 1/2018 è stata modificata con le leggi annuali di semplificazione (prima nel 2018 e poi nel 2019) anche per adeguarla e coordinarla con le disposizioni normative adottate dal Legislatore nazionale con il D.L. 12 luglio 2018 n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare con l'art. 5 "Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti".

La DGR attuativa (DGR 31 luglio 2019, n. XI/1993) è stata adottata, previo parere della Commissione Consiliare competente, a valle delle modifiche normative introdotte dalle leggi di semplificazione ed ha coordinato l'applicazione delle disposizioni regionale con quelle nazionali in materia oggetto del DL 87/2018.

Secondo quanto disposto al punto 4.c "Termini" dell'Allegato parte integrante della DGR 31 luglio 2019, n. XI/1993 le disposizioni inerenti la delocalizzazione nell'accezione di cui alla l.r. 1/2018" (trasferimento al di fuori del territorio regionale e nell'ambito degli Stati appartenenti all'Unione europea e a quelli aderenti allo

Spazio Economico Europeo dell'investimento produttivo o dell'attività economica, ad opera di una impresa beneficiaria di un aiuto di stato in conto capitale per investimenti produttivi a valere su bandi regionali, fatta salva l'ipotesi di delocalizzazione in sito diverso da quello specificamente localizzato ai fini dell'attribuzione del beneficio in cui si applica il DL 87/2018) si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) della suddetta Deliberazione della Giunta Regionale ossia dopo il 30 agosto 2019.

Dal 1° settembre 2019 al 12 settembre 2020, tra i nuovi bandi adottati dalle strutture della Giunta Regionale e che rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 31 luglio 2019, n. XI/1993 attuativa della L.R. 1/2018 (ossia bandi con risorse autonome che non rientrano nei cofinanziamenti dei programmi comunitari e inquadrati come Aiuti di Stato soggetti al controllo ex ante della Commissione Europea attraverso l'obbligo di notifica e che non possono essere attivati prima dell'adozione di una decisione di autorizzazione della Commissione) non si rilevano casi di decadenza conseguente alla delocalizzazione delle attività.

E' opportuno evidenziare che nel corso del 2020, conseguentemente alla crisi da Covid 19 la Commissione Europea, con la Comunicazione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 *final* del 19.3.2020 e ss.mm.ii, è intervenuta sulla materia degli aiuti di Stato con un regime temporaneo (la cui scadenza è fissata ad oggi al 31 dicembre 2020) finalizzato ad aiutare le imprese a riprendersi dalle conseguenze economiche della pandemia. Con il DL 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare con le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti" il legislatore nazionale è intervenuto con un Regime c.d. "ombrello" oggetto di notifica alla Commissione Europea come da comunicazione aiuto SA. 57021, a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio), nell'ambito del quadro temporaneo. Con la decisione C(2020) 3482 *final* del 21 maggio 2020 la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Conseguentemente alla compatibilità della notifica ombrello anche la Giunta Regionale, nell'ottica del maggior favore verso le imprese beneficiarie dei contributi regionali, ha utilizzato il Regime Temporaneo in sostituzione sia del Regime De Minimis, sia per gli aiuti in esenzione da notifica.

In tale quadro, sulla base delle disposizioni della l.r. 1/2018 e della sua DGR attuativa non sono rientrati i contributi concessi a favore della liquidità delle imprese (es. Credito Adesso, Credito Adesso Evolution, Fai Credito) in quanto si tratta di risorse in corrente non destinate all'effettuazione di investimenti produttivi e neppure i contributi di importo ridotto che in regime ordinario sarebbero stati inquadrati in Regime de minimis.

Nei casi in cui, invece, l'importo del contributo concedibile dal Bando è superiore al limite dei 200.000 euro del Regime de minimis e l'Aiuto in conto capitale è effettivamente finalizzato ad investimenti produttivi, sono state inserite le disposizioni inerenti il divieto di delocalizzare pena decadenza del contributo. È il caso del "Bando REAttivi contro il COVID - Riconversione e Ampliamento Attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) per gestire l'emergenza sanitaria Covid19" il cui contributo è concedibile nel limite massimo di € 500.000,00 per impresa. Al momento lo sportello è ancora aperto e le prime pratiche per le quali si è conclusa positivamente la fase istruttoria sono in fase di concessione.

Rispetto alle richieste di informazioni su eventuali rientri di imprese di cui all'articolo 4 c. 2 della L.R. 1/2018, premesso che non esiste al momento un modo per censire automaticamente i rientri (definiti nella letteratura scientifica "Reshoring" o "back shoring") e mancano dati statistici ufficiali, condividiamo con il Consiglio Regionale le risultanze di un'analisi compilativa, derivante da studi specifici effettuati a livello nazionale e contenenti dati regionali, che abbiamo effettuato internamente per valutare l'attivazione di politiche specificamente dedicate al reshoring che in questo momento di crisi economica può diventare strategico per mitigare gli effetti depressivi della crisi da Covid 19.

La fonte utilizzata per descrivere il fenomeno del "rientri" delle imprese in Lombardia e nelle altre regioni italiane è il paper "Reshoring in Italy: a recent analysis" di Michele Sabatino e Giuseppina Talamo (2018) che riadatta i dati dello studio "Exploratory survey on the strategies of re-localization of production activities in the Italian footwear sector" dell'Osservatorio Uni-Club MoRe Back-reshoring del 2014. Considerando la localizzazione geografica, emerge che la strategia di reshoring in Italia ha riguardato prevalentemente le regioni del Nord (97 decisioni su 123), in primo luogo Veneto (36), Emilia-Romagna (22) e Lombardia (18).

Tabella 1 – Reshoring nelle Regioni Italiane

Area Geografica	Regione	Casi di reshoring
Nord Ovest	Emilia-Romagna	22
	Lombardia	18
	Piemonte	7
	Liguria	5

Nord Est	Veneto	36
	Friuli-Venezia Giulia	6
	Trentino-Alto Adige	3
Centro	Marche	9
	Toscana	9
	Umbria	2
	Lazio	1
	Abbruzzo	1
Sud	Puglia	2
	Campania	2
Totale		123

A livello di macroarea, il Nord-Ovest ha attratto imprese di ritorno principalmente dalla Cina e dagli altri paesi asiatici, mentre il Nord-Est ha attratto imprese provenienti principalmente dall'Europa dell'Est e dai Balcani.


Complessivamente le attività di reshoring hanno interessato principalmente società manifatturiere e società di servizi. Tra le principali ragioni del reshoring, secondo l'ISTAT, si possono considerare la riduzione del carico fiscale (84,5% delle imprese), l'introduzione di nuove politiche per il lavoro (79%) e la creazione di incentivi per l'innovazione e R&S (70,9%).

Altre motivazioni includono l'essere più vicino al cliente, offrire prodotti e servizi di maggiore qualità, la ripresa del concetto di "Made in Italy" come elemento di valore aggiunto per il cliente, riorganizzazioni aziendali messe in atto dalla società, presenza di Università e Centri di Ricerca, aumenti dei costi della manodopera all'estero, minori tempi di consegna delle merci e maggiore flessibilità.

Il reshoring è un fenomeno che ha riguardato in particolar modo le società di grandi dimensioni (151 in Europa nel periodo 2014-2018), meno quelle di medie (59) e piccole (43). L'Italia si colloca seconda a livello globale per casi di reshoring nello stesso periodo sopracitato, con 39 casi, preceduta soltanto da Regno Unito con 44 casi. Seguono poi nella top ten: Francia (36 casi), Danimarca e Norvegia (19 casi ciascuno), Germania e Svezia (17 ciascuno), Spagna (12), Finlandia (9) e Polonia (6).

Come si evince dal grafico sottostante, l'area di origine della maggior parte di decisioni di reshoring è l'Asia (43%), e in particolar modo la Cina (32%). Tuttavia, è importante notare come il peso delle rilocalizzazioni intra Europee sia molto rilevante (25% reshoring provenienti dall'Europa occidentale più 21% provenienti dall'Europa dell'est). Meno interessate dal fenomeno sono invece le aree del Nord America (2%), del Centro e Sud America (1%) e dell'Africa e Medio Oriente (3%).

Grafico 1- aree geografiche da cui proviene il reshoring per le società italiane fino al 15/04/2020



La recente pandemia ha indubbiamente avuto effetti significativi sulle scelte localizzative delle attività produttive e sulla gestione delle forniture. Ovviamente ciò spingerà ulteriormente il trend del reshoring, in particolare a causa di due fattori: l'impossibilità di utilizzare la capacità produttiva dei propri fornitori in Cina, primo Paese colpito gravemente dal virus, e l'emergere di opportunità di mercato per prodotti ad alto valore aggiunto che precedentemente erano esclusi a causa della concorrenza low-cost. In un'ottica prospettica, pertanto, si possono prevedere rientri dovuti a revisioni aziendali sia a livello di singola azienda, che a livello di filiera.